



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Circolare n. 17 del 09/04/2008

Oggetto: LE NOVITA' PER L'UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

Come già ribadito nella circolare n. 9 del 31/01/2008 vi rammentiamo che **a decorrere dal 30.4.2008**, le banche e le Poste dovranno **rilasciare** moduli di assegni **muniti della clausola di non trasferibilità**.

La clausola di **non trasferibilità** dovrà essere apposta **anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari**.

Il rilascio di moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari **senza la clausola di non trasferibilità** sarà possibile:

- ⇒ solo a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una **specificha richiesta scritta** alla banca ovvero alle Poste;
- ⇒ **pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo**, per ciascun assegno/vaglia.

Gli assegni e vaglia **senza la clausola di non trasferibilità** potranno essere utilizzati **esclusivamente per importi inferiori a € 5.000** e dovranno riportare, **per ciascuna girata**, il **codice fiscale del girante, a pena di nullità**.

Ricordiamo quanto segue:

- i carnet di assegni in possesso della clientela alla data del 29.4.2008 potranno essere utilizzati anche successivamente con il rispetto dei nuovi limiti;
- per i moduli di assegni ritirati dalla clientela fino al 29.4.2008 ed utilizzati successivamente non è dovuta l'imposta di bollo di € 1,50; in ogni caso il loro utilizzo dovrà essere effettuato rispettando i nuovi limiti;
- gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a € 12.500, anteriormente al 30.4.2008 ed incassati successivamente saranno considerati regolari;
- in presenza di una girata effettuata per conto di una società il codice fiscale da indicare è quello della società, mentre la firma sarà apposta dal legale rappresentante;
- non è necessaria l'apposizione del codice fiscale da parte del giratario che pone all'incasso l'assegno emesso in forma libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato dalla banca/Poste o venga identificato al momento dell'incasso medesimo;
- in caso di girata, l'indicazione del codice fiscale del girante è sempre necessaria anche sugli assegni rilasciati anteriormente al 30.4.2008; in mancanza del codice fiscale del girante la banca/Poste non effettueranno il pagamento dell'assegno.

Gli assegni emessi all'ordine del traente (c.d. me medesimo), indipendentemente dall'importo trasferito, potranno essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o alle Poste. Non sarà possibile pertanto alcun trasferimento a terzi dell'assegno.

Le sanzioni in caso di violazioni vanno dall'1% al 40% dell'importo dell'assegno.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*